Conto corrente con la posta Anno 89° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 18 maggio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DECRETO LEGISLATIVO 11 marzo 1948, n. 460.
Adeguamento della indennità di rappresentanza ai funzionari della carriera diplomatico-consolare di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862 . . . . . . Pag. 1662

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 1948, n. 461.
Assegnazione di lire centomilioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario 1947-48 . Pag. 1663

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 1948, n. 462.
Limiti di applicazione della franchigia doganale prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1589. Pag. 1663

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 463.
Funzionamento dei servizi dell'Istituto nazionale «LUCE». Pag. 1663

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 464.
Ripristino di una imposta di fabbricazione sul benzolo. Pag. 1664

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1948, n. 465.
Emissione di una serie di francobolli commemorativi del cinquantesimo anniversario della Fondazione della esposizione biennale d'arte di Venezia . . . . . . Pag. 1665

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1948.
Composizione del Collegio arbitrale di 1° grado, con sede in L'Aquila, per la determinazione delle indennità di espropriazione in dipendenza del terremoto del 1915 . Pag. 1666

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1948.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pesaro-Urbino . . . . Pag. 1666

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1948.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Varese . . . . Pag. 1667

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1948.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Padova . . . . Pag. 1667

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1948.
Sostituzione di alcuni membri effettivi e supplenti del Collegio arbitrale di appello, per le vertenze relative alla indennità di espropriazione in dipendenza dei terremoti del 1908 e 1915, con sede in Roma . . . . Pag. 1667

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1948.
Composizione del Collegio arbitrale di 1° grado, con sede in Reggio Calabria, per la determinazione delle indennità di espropriazione in dipendenza del terremoto del 1908. Pag. 1668

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1948.
Concessione di piscicoltura nelle acque del fiume Reno. Pag. 1668

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1948.
Concessione di piscicoltura nelle acque degli affluenti del torrente Varaita . . . . Pag. 1669

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1948.
Nomina del commissario straordinario presso la Lega Navale Italiana . . . . Pag. 1669

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1948.
Applicazione della tariffa del 70 % sulle ferrovie dello Stato a favore degli elettori politici . Pag. 1670

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1948.
Modalità per l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Belluno, con sede in Belluno, nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona. Pag. 1670

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1948.
Autorizzazione alla Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « Fiumeter », con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni che abbiano per oggetto la costituzione di cauzioni o garanzie in genere Pag. 1670

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1948.
Organizzazione della « Mostra nazionale della montagna » in Torino Pag. 1671

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1948.
Divieto alla Società « O.R.A. » Officine Radio e Affini, ad allestire, in Milano, un impianto per la produzione di apparecchiature radio-elettriche ed affini . Pag. 1671

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1948.
Divieto alla ditta « La Vittoria », con sede in Modena, ad attivare le attrezzature costituenti l'ampliamento di un impianto dolciario Pag. 1671

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1948.
Divieto alla ditta « S.A.L.C.A. » Società Alpina Lavorazione Cioccolato Affini di Giovanni Ravinetto, con sede in Torino, a realizzare l'ampliamento del proprio impianto dolciario Pag. 1671

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Trasferimento di notai . . . . . Pag. 1672

Revoca di trasferimento di notai . . . . Pag. 1672

Ministero del tesoro:

Diffide per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali Pag. 1672

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1673

Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1674

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como. Pag. 1675

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como Pag. 1675

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo . . . . Pag. 1675

Ministero degli affari esteri: Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, indetto con decreto Ministeriale 8 settembre 1947. Pag. 1675

Ministero della pubblica istruzione: Concorso a tre posti di allievo tecnico (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria dei Monopoli, branche di servizio « Manifatture tabacchi e Saline », riservato agli aiuti ed assistenti universitari reduci . Pag. 1676

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 114 DEL 18 MAGGIO 1948:

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948, n. 466.
Approvazione degli Accordi finanziari conclusi a Roma tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito il 17 aprile 1947.

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948, n. 467.
Approvazione degli Accordi di carattere economico stipulati in Roma tra l'Italia e la Bulgaria il 5 novembre 1947.

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948, n. 468.
Approvazione dell'Accordo fra il Governo italiano ed il Comitato preparatorio per l'organizzazione internazionale dei profughi, concluso a Roma il 24 ottobre 1947.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 11 marzo 1948, n. 460.

Adeguamento della indennità di rappresentanza ai funzionari della carriera diplomatico-consolare di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 giugno 1927, n. 862;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 414;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e modificazioni successive;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Articolo unico.

L'indennità di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862, è stabilita a decorrere dal 1° luglio 1947 e per le funzioni di cui siano rispettivamente investiti, in misura pari ad un terzo dello stipendio per il segre-

tario generale e per i direttori generali, ad un quarto dello stipendio per i vice direttori generali (non più di uno per ciascuna Direzione generale), per i capi servizio e per i capi ufficio; ad un quinto dello stipendio per i segretari.

L'indennità medesima è computata sugli stipendi spettanti ai funzionari nel tempo cui essa si riferisce.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 83. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 1948, n. **461**.

Assegnazione di lire centomilioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario 1947-48.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 41-*bis* « Spese assistenziali di carattere riservato » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana, per l'esercizio finanziario 1947-48, è aumentato della somma di lire centomilioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 62. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 1948, n. **462**.

Limiti di applicazione della franchigia doganale prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1589.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Ferme restando le modalità e le condizioni stabilite dall'art. 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1589, e dal decreto Ministeriale 22 febbraio 1948, l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali consentita dal medesimo art. 3 è applicabile all'importazione dei pacchi che risultino spediti dal Paese di provenienza entro il 31 marzo 1948.

Art. 2.

L'agevolazione di cui al precedente articolo si applica anche ai pacchi che vengono confezionati a norma delle disposizioni dell'art. 5 del decreto Ministeriale 22 febbraio 1948, purchè i generi contenuti nei pacchi stessi risultino essi pure spediti dal Paese di provenienza entro il 31 marzo 1948.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1948 ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — EINAUDI — DEL VECCHIO — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 97. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. **463**.

Funzionamento dei servizi dell'Istituto nazionale « LUCE ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

A partire dal 1° marzo 1948 alla custodia dei beni ed al funzionamento dei servizi di carattere indispensabile dell'Istituto nazionale « LUCE », messo in liquidazione con decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 305, provvede un commissario con il compito di predisporre, entro il 30 giugno 1948, quanto è necessario per la definitiva riorganizzazione e sistemazione delle attività e dei servizi dell'Istituto, il cui piano deve essere approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Direzione generale dello spettacolo d'intesa col Ministero delle finanze.

Il commissario, che sarà assistito dal Comitato di vigilanza previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 305, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 2.

Per il funzionamento dei servizi di cui al precedente articolo e per il soddisfacimento delle residue passività della liquidazione dell'Istituto nazionale « LUCE » è autorizzata la spesa di cento milioni di lire.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 99. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 464.
Ripristino di una imposta di fabbricazione sul benzolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

Sul benzolo (voce 649 della tariffa dei dazi doganali), di produzione nazionale, è stabilita una imposta di fabbricazione nella misura di L. 2700 per quintale di prodotto greggio e di L. 3600 per quintale di prodotto puro o raffinato.

Per i prodotti di cui sopra importati dall'estero si applica una sovrimposta di confine nelle stesse misure stabilite al precedente comma.

Art. 2.

Sotto l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze è accordata l'esenzione dalla imposta di fabbricazione o dalla sovrimposta di confine al benzolo impiegato nella fabbricazione di esplosivi, di inchiostri, di solventi, di colori organici artificiali, di prodotti medicinali, di resine sintetiche, di vernici, lacche e prodotti simili o come adulterante degli spiriti.

Art. 3.

Chiunque intende esercitare l'industria della fabbricazione o rettificazione del benzolo deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno venti giorni prima di iniziare la lavorazione.

La denuncia, corredata dalla planimetria dei locali di fabbrica, nonchè dallo schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) il Comune, la via e il numero ovvero la denominazione della località ove si trova la fabbrica;

c) i locali di cui si compone la fabbrica e l'uso al quale ciascuno è destinato con riferimento alla planimetria;

d) il numero, il tipo e le potenzialità degli apparecchi e dei meccanismi, compresi quelli della forza motrice;

e) la qualità delle materie prime e dei prodotti ottenuti.

La medesima denuncia deve essere presentata entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto da chi già eserciti l'industria della fabbricazione o rettificazione del benzolo.

Ogni modificazione agli impianti dovrà essere previamente denunciata al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, al quale il fabbricante dovrà presentare lo schema delle modificazioni che intende apportare.

Art. 4.

I fabbricanti e i rettificatori di benzolo devono munirsi di una licenza fiscale di esercizio, rilasciata dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e soggetta al pagamento da parte del fabbricante o del raffinatore di un diritto annuale di licenza di L. 1000.

Il versamento del diritto fiscale di licenza sarà effettuato dalla ditta presso la competente Sezione provinciale di tesoreria, e gli estremi della relativa quietanza saranno riportati sulla licenza di esercizio.

La licenza è valida per l'anno solare e per la sola ditta e fabbrica a cui si riferisce. Il relativo diritto

deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e, per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che mutino titolare, prima del rilascio della licenza.

Per le fabbriche già in esercizio il versamento del diritto di licenza per l'anno 1948 deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

I fabbricanti e rettificatori di benzolo, nel termine ad essi prefisso dall'Amministrazione, devono prestare una cauzione pari al 5 % della imposta corrispondente alla quantità massima di benzolo che in qualsiasi momento possa trovarsi nello stabilimento produttore.

Per il trasporto o il deposito di benzolo gravato da imposta di fabbricazione in magazzini assimilati ai doganali di proprietà privata esistenti fuori delle fabbriche, la cauzione è stabilita nella misura del 10 % dell'imposta gravante sulla massima quantità di benzolo che s'intende mettere in deposito o sulla quantità di prodotto effettivamente trasportato.

Le cauzioni di cui sopra debbono essere prestate mediante deposito, alla Cassa depositi e prestiti, di denaro o di titoli al portatore del Debito pubblico, oppure mediante annotazioni di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa.

Fino al 31 dicembre 1949 possono essere anche prestate mediante fideiussione, da parte di un istituto di credito di diritto pubblico o di una banca di interesse nazionale, accettata, sotto la propria responsabilità, dall'intendente di finanza competente per territorio.

Art. 6.

Le spese di vigilanza per l'accertamento e liquidazione del tributo presso le fabbriche e raffinerie sono a carico dello Stato. In ogni altro caso si applica il disposto dell'art. 21 del decreto legislativo 21 ottobre 1946, n. 236.

Art. 7

Per i cali naturali di giacenza accertati cogli inventari del benzolo depositato nei magazzini di fabbrica o in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono dell'imposta.

Detto abbuono è limitato fino ad un calo annuo del 4 %, del benzolo contenuto in serbatoi o cisternoni e ad un calo annuo del 2 % se il prodotto è contenuto in altri recipienti. Per i cali eccedenti dette percentuali è dovuta l'imposta e, quando essi superino rispettivamente il 6 % ed il 4 % annuo, per l'ammanco che eccede, secondo i casi, queste ultime percentuali, è applicabile la sanzione dell'ammenda a norma del combinato disposto dell'art. 10 del presente decreto e della lettera *b*) dell'art. 25 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334.

Art. 8.

Chiunque ometta di presentare le denunzie di cui agli articoli 3 e 11 del presente decreto o presenti denunzia inesatta o in ritardo, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 42, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Art. 9.

Il fabbricante che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini stabiliti, indipendentemente da ogni altra sanzione eventualmente applicabile, è punito con l'applicazione di una ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Art. 10.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione sul benzolo, saranno osservate, in quanto non contrastino con le norme del presente decreto, le disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334.

In particolare per la fabbricazione clandestina del benzolo o la sottrazione di esso, con qualsiasi mezzo, all'accertamento e al pagamento dell'imposta, nonchè per ogni altra violazione contemplata dal titolo VIII del sopraindicato regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, si applicano le sanzioni stabilite in detto titolo.

Le pene surrichiamate si applicano senza pregiudizio di quelle sancite dal Codice penale per i casi di manomissioni o alterazioni di congegni, bolli e sigilli apposti dall'Amministrazione.

Art. 11.

Gli esercenti fabbriche ed officine produttrici e raffinatrici di benzolo, che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto siano già in attività, debbono, entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto stesso, denunziare, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, le quantità di benzolo esistenti in fabbrica o comunque in loro possesso, anche se viaggianti, e corrispondere, per il prodotto esistente fuori delle fabbriche, l'imposta entro quindici giorni dalla notifica della relativa liquidazione, salvo che il prodotto stesso venga custodito in magazzini assimilati ai doganali di proprietà privata, nel quale caso l'imposta è pagata all'atto dell'estrazione del prodotto dal magazzino.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 96. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 aprile 1948, n. 465.

Emissione di una serie di francobolli commemorativi del cinquantesimo anniversario della Fondazione della esposizione biennale d'arte di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte 1ª) approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta la opportunità che siano emessi degli speciali francobolli per commemorare il cinquantesimo anniversario dell'Esposizione biennale d'arte di Venezia;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli commemorativi del cinquantesimo anniversario della Fondazione della esposizione biennale d'arte di Venezia.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la vendita e la validità dei francobolli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1948.

Composizione del Collegio arbitrale di 1° grado, con sede in L'Aquila, per la determinazione delle indennità di espropriazione in dipendenza del terremoto del 1915.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 del regio decreto 29 aprile 1915, n. 582, contenente norme per regolare l'esecuzione delle opere definitive nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Visto l'art. 1 delle norme per il funzionamento dei Collegi arbitrali, approvate con decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 13330, per la determinazione delle indennità di espropriazione dipendenti dal terremoto del 1915;

Visti i decreti emessi in data 12 novembre 1947 e 16 gennaio 1948, rispettivamente dei Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Viste le deliberazioni in data 10 ottobre 1947, 7 novembre 1947, 11 ottobre 1947, 8 ottobre 1947, 22 novembre 1947, 22 ottobre 1947, emesse rispettivamente dalle Amministrazioni provinciali di Chieti, Ascoli Piceno, L'Aquila, Campobasso, Teramo e Pescara;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio arbitrale di 1° grado, avente sede ne L'Aquila, di cui all'art. 5, comma 1, del regio decreto 29 aprile 1915, n. 582, per la determinazione delle indennità di espropriazione dipendenti dal terremoto del 13 gennaio 1915, è composto, per l'anno 1948, dai signori:

Barresi dott. Giacomo, consigliere della Corte di appello de L'Aquila, presidente effettivo;

Rossi dott. Rino, consigliere della Corte di appello de L'Aquila, presidente supplente;

Bonaccorso ing. Stellario, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario e Tenaglia ing. Mario, ingegnere principale di sezione del Genio civile, arbitro supplente:

Desiderio ing. Giuseppe, arbitro ordinario e Trinchese ing. Alfredo arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Chieti;

Gatti ing. Adone, arbitro ordinario e Matricardi ingegnere Giuseppe, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;

Federici ing. Giuseppe, arbitro ordinario e Ciolina ing. Federico, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale de L'Aquila;

Mastropaolo ing. Federico, arbitro ordinario e Pappalardi ing. Silverio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Campobasso;

Ricci ing. Giovanni, arbitro ordinario e De Cicco ing. Vincenzo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Teramo;

Semeone ing. arch. Nicola, arbitro ordinario e Martinez ing. Bonifacio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Pescara.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1948

DE NICOLA

TUPINI — GRASSI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1948
Registro Lavori pubblici n. 8, foglio n. 5. — SALVATORI

(2078)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1948.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pesaro-Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pesaro-Urbino, pel triennio 1948-1950, i signori:

Bagnaresi prof. Giacomo, medico chirurgo;
Caruso dott. Aurelio, medico chirurgo;
Del Monte dott. Vincenzo, pediatra;

Andreani avv. Francesco, esperto in materie amministrative;
Luciani prof. dott. Gaetano, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1948
Registro Presidenza n. 14, *foglio n.* 386

(2139)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1948.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Varese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Varese, pel triennio 1948-1950, i signori:
Ponticaccia dott. Luigi, medico chirurgo;
Veratti dott. Emilio, medico chirurgo;
Tenconi dott. Ambrogio, pediatra;
Lozito avv. Aldo, esperto in materie amministrative;
Ellena dott. Giuseppe, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1948
Registro Presidenza n. 14, *foglio n.* 384

(2140)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1948.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Padova, pel triennio 1948-1950, i signori:
Bastai prof. Pio, medico chirurgo;
Checcacci prof. Luigi, medico chirurgo;
Bentivoglio prof. Giancarlo, pediatra;
Guicciardi prof. Enrico, esperto in materie amministrative;
Martini dott. Antonio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1948
Registro Presidenza n. 14, *foglio n.* 388

(2141)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1948.

Sostituzione di alcuni membri effettivi e supplenti del Collegio arbitrale di appello, per le vertenze relative alla indennità di espropriazione in dipendenza dei terremoti del 1908 e 1915, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 167 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1948, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto l'art. 25 del regio decreto 3 maggio 1920, n. 545;
Visti i regolamenti approvati con i regi decreti 6 aprile 1913, n. 512 e 22 agosto 1915, n. 1330;
Visto l'art. 5 del regio decreto 29 aprile 1915, n. 582;
Visto il proprio decreto in data 13 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1948 al registro n. 3 Lavori pubblici, foglio 95, relativo alla composizione, per l'anno 1948, del Collegio arbitrale di appello, con sede in Roma, di cui all'art. 167 del predetto testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 e art. 5 del regio decreto 29 aprile 1915, n. 582, per le vertenze relative alla liquidazione di indennità per espropriazioni;
Considerato che con tale decreto i signori Di Leva dottor Giovanni Battista e Manca dott. Salvatore, presidenti di sezione della Corte di appello di Roma, erano stati nominati rispettivamente presidente effettivo e supplente del predetto Collegio arbitrale di appello in base a decreto 12 novembre 1947 del Ministro per la grazia e giustizia;
Visto il decreto 28 dicembre 1947 del suddetto Ministro, con il quale i sopracitati presidenti effettivo e supplente sono sostituiti rispettivamente dai signori Messina dott. Ignazio e Ricciardelli dott. Luigi, consiglieri della Corte Suprema di cassazione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

I signori Di Leva dott. Giovanni Battista e Manca dott. Salvatore, presidenti di sezione della Corte di appello di Roma, sono sostituiti nella presidenza effettiva

e supplente del Collegio arbitrale di appello, con sede in Roma, di cui all'art. 167 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 e art. 5 del regio decreto 29 aprile 1915, n. 582, rispettivamente dai signori Messina dott. Ignazio e Ricciardelli dott. Luigi, consiglieri della Corte Suprema di cassazione.

Il Ministro per i lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1948

DE NICOLA

TUPINI — GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1948
Registro Lavori pubblici n. 8, foglio n. 14. — SALVATORI

(2079)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1948.

Composizione del Collegio arbitrale di 1° grado, con sede in Reggio Calabria, per la determinazione delle indennità di espropriazione in dipendenza del terremoto del 1908.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con regio dedecreto 6 aprile 1913, n. 512;

Vista la legge 14 marzo 1941, n. 209;

Visto il decreto in data 12 novembre 1947 del Ministro per la grazia e giustizia;

Visto il decreto in data 3 febbraio 1948, n. 436, del Ministro per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 1° ottobre 1947 dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Il Collegio arbitrale di 1° grado, con sede in Reggio Calabria, di cui agli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 per la determinazione delle indennità di espropriazione è composto, per l'anno 1948, dei signori:

Viola dott. Giovanni, presidente del Tribunale di Reggio Calabria, presidente effettivo;

Franconeri dott. Nicodemo, presidente di sezione del Tribunale di Reggio Calabria, presidente supplente;

Calogero ing. Antonio, ingegnere principale dell'Ufficio del genio civile di Messina, arbitro ordinario;

Cacopardo ing. Saverio, ingegnere principale dell'Ufficio del genio civile di Messina, arbitro supplente;

Moschella ing. Vittorio, arbitro ordinario e Frisina ing. Tiberio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1948

DE NICOLA

TUPINI — GRASSI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1948
Registro Lavori pubblici n. 8, foglio n. 15. — SALVATORI

(2080)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1948.

Concessione di piscicoltura nelle acque del fiume Reno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno, n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda della Federazione italiana pesca sportiva, Sezione di Bologna, piazza della Mercanzia, 6, rappresentata dal presidente ten. col. Renato Brizzi, intesa ad ottenere in concessione a scopo di piscicoltura le acque del fiume Reno pel tratto dalla confluenza del torrente Silla alla chiusa di Casalecchio, nonchè delle acque del torrente Silla dalle origini allo sfocio nel Reno e quelle del torrente Limentra dalla diga di Suviana alla foce del Reno;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Bologna;

Presa visione della ricevuta n. 454, pos. n. 105015, del deposito di L. 20.000 (ventimila), effettuato il 12 novembre 1947 alla Sezione della tesoreria provinciale di Bologna, servizio deposito della Cassa depositi e prestiti a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione in data 4 dicembre 1947, stipulato presso la Prefettura di Bologna e l'annessa planimetria facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona d'acqua da riservare risulta chiaramente delimitata;

Decreta:

Vengono date in concessione di piscicoltura alla Federazione italiana pesca sportiva, Sezione di Bologna, piazza della Mercanzia, 6, le acque del fiume Reno pel tratto dalla confluenza del torrente Silla alla chiusa di Casalecchio, nonchè le acque del torrente Silla dalle origini allo sfocio nel Reno e quelle del torrente Limentra dalla diga di Suviana alla foce del Reno scorrenti nel territorio dei comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Marzabotto, Vergato, Gaggio Montano, Porretta Terme, Lizzano in Belvedere, Castel di Casio, Grizzana e Camugnano.

La concessione che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso avrà la durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data del presente decreto. Essa è subordinata al pagamento del

canone annuo anticipato di L. 10.000 (diecimila) sino alla scadenza della concessione medesima nonchè all'osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito.

Il Prefetto della provincia di Bologna è incaricato della esecuzione del decreto previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 12 febbraio 1948

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 9, *foglio n.* 283

(2054)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1948.

Concessione di piscicoltura nelle acque degli affluenti del torrente Varaita.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 12 ottobre 1926, in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre stesso anno n. 290, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del Consorzio tutela pesca Piemonte e Liguria, con sede in Torino, intesa ad ottenere in concessione, a scopo di piscicoltura, le acque dei seguenti affluenti del torrente Varaita: Cajre, Milanesio, Crosa di Sampeyre, Birone, Rore Prominaro, Rore Cantarane, Fraole di Frassino, Valmala, Isasca, Ribodino di Vanasca e Bruido di Rossana dalle loro origini allo sfocio nel torrente Varaita;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia, dell'Ufficio del genio civile e dell'Intendenza di finanza di Cuneo;

Presa visione della ricevuta n. 5855, pos. n. 75538, del deposito in effetti pubblici di titoli del prestito nazionale a rendita 5 %, per un complessivo capitale nominale di L. 4000 (quattromila), effettuato il 6 settembre 1947 alla sezione della Tesoreria provinciale di Cuneo, servizio della Cassa depositi e prestiti, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare in data 17 novembre 1947, stipulato presso la Prefettura di Cuneo e l'annessa planimetria, facente parte integrante del medesimo, nella quale la zona d'acqua da riservare risulta chiaramente delimitata;

Decreta:

Vengono date in concessione di piscicoltura al Consorzio tutela pesca Piemonte e Liguria le acque dei seguenti affluenti del torrente Varaita: Cajre, Milanesio, Crosa di Sampeyre, Birone, Rore Prominaro, Rore Cantarane, Fraole di Frassino, Valmala, Isasca, Ribodino di Vanasca e Bruido di Rossana dalle loro origini allo sfocio nel torrente Varaita, scorrenti nel territorio dei comuni di Sampeyre, Frassino, Melle, Vanasca e Rossana.

La concessione che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso avrà la durata di anni quindici decorrenti dalla data del presente decreto. Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 3000 (tremila) sino alla scadenza della concessione medesima nonchè all'osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito.

Il Prefetto della provincia di Cuneo è incaricato dell'esecuzione del decreto previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 14 febbraio 1948

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 9, *foglio n.* 37

(1943)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1948.

Nomina del commissario straordinario presso la Lega Navale Italiana.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1884, concernente l'approvazione dello statuto della Lega Navale Italiana;

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, ed in particolare l'art. 5 di esso, concernente il passaggio della Lega Navale Italiana alla dipendenza dell'ex Ministero della marina;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, ed in particolare l'art. 2, secondo comma, di esso, in base al quale, nei confronti della Lega Navale Italiana, i poteri spettanti a norma di legge, dei regolamenti e degli statuti alla pubblica Amministrazione sono esercitati dal Ministero della difesa, di concerto con quello della marina mercantile;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1947, concernente la nomina dell'ammiraglio di divisione in ausiliaria Alberto Lais alla carica di presidente della Lega Navale Italiana;

Viste le dimissioni dalla carica di presidente della Lega Navale Italiana presentata dall'ammiraglio Lais;

Ritenute la necessità e l'urgenza, anche in considerazione dell'attuale particolare situazione economico-finanziaria dell'ente, di procedere alla nomina di un commissario straordinario della Lega Navale Italiana in attesa che si possa far luogo alla nomina del nuovo presidente;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dalla carica di presidente della Lega Navale Italiana presentate dall'ammiraglio di divisione in ausiliaria Alberto Lais.

Art. 2.

L'ammiraglio di squadra in ausiliaria Paolo Maroni è nominato commissario straordinario della Lega Navale Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1948

Il Ministro per la difesa
FACCHINETTI

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

(2074)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1948.

Applicazione della tariffa del 70 % sulle ferrovie dello Stato a favore degli elettori politici.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1498, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

In occasione delle elezioni politiche del 18 aprile 1948 per la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica è autorizzata l'applicazione della tariffa ridotta del 70 % sulle ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata e ritorno alla sede elettorale dove essi sono iscritti.

Art. 2.

Sono stabilite dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni, le quali sostituiscono quelle figuranti alla concessione speciale II (elettori politici), che è abrogata.

Roma, addì 24 marzo 1948

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1948
Registro Uff. risc. ferrovie n. 6, foglio n. 385. — CASABURI

(2056)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1948.

Modalità per l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Belluno, con sede in Belluno, nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933; e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il decreto in data 26 marzo 1948, del Presidente della Repubblica, con il quale è stata disposta l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Belluno, con sede in Belluno, nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Sulla proposta del direttore generale della Banca d'Italia;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Belluno, con sede in Belluno, nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, disposta con decreto in data 26 marzo 1948 del Presidente della Repubblica, avrà luogo alle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Belluno, quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quant'altro di spettanza del Monte stesso e di ogni obbligazione passiva, nessuna esclusa od eccettuata;

b) incameramento da parte della Cassa di risparmio del patrimonio netto del Monte quale risulterà alla data di pubblicazione del presente decreto;

c) il personale dipendente dal Monte, rappresentato da un solo impiegato, verrà assunto dalla Cassa di risparmio alle condizioni vigenti per il proprio personale, con effetto, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, dalla data della incorporazione;

d) impegno da parte della Cassa di continuare sulla piazza di Belluno l'esercizio della pegnorazione e di destinare a favore delle opere assistenziali del Comune anzidetto, una quota degli utili netti annuali disponibili per la beneficenza, in misura proporzionale al patrimonio apportato dal Monte, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(2112)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1948.

Autorizzazione alla Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « Fiumeter », con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni che abbiano per oggetto la costituzione di cauzioni o garanzie in genere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « Fiumeter », con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami aeronautica, automobili, cre-

diti, furti, grandine, incendi, infortuni, responsabilità civile e trasporti, ha chiesto di poter estendere la propria attività alle assicurazioni nel ramo cauzioni;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349;

Decreta:

La Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « Fiumeter », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni che abbiano per oggetto la costituzione di cauzioni o garanzie in genere.

Roma, addì 21 aprile 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2180)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1948.

Organizzazione della « Mostra nazionale della montagna » in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge con legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista la documentata istanza, presentata dal « Comitato coordinatore Celebrazioni del Centenario 1848-1948 », con sede in Torino;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Prefettura e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata l'organizzazione della « Mostra nazionale della montagna » che avrà luogo a Torino dal 2 al 23 maggio 1948, a cura del Club Alpino Italiano, Sezione di Torino.

Roma, addì 30 aprile 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2184)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1948.

Divieto alla Società « O.R.A. » Officine Radio e Affini, ad allestire, in Milano, un impianto per la produzione di apparecchiature radio-elettriche ed affini.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Vista la denuncia presentata dalla Società « O.R.A. » Officine Radio ed Affini, con sede in Milano, per allestire, in Milano, un impianto per la produzione di apparecchiature radio-elettriche ed affini;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo e alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società « O.R.A. » Officine Radio e Affini, è vietato allestire, in Milano, un impianto per la produzione di apparecchiature radio-elettriche ed affini.

Roma, addì 5 maggio 1948

Il Ministro: TREMELLONI

(2185)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1948.

Divieto alla ditta « La Vittoria », con sede in Modena, ad attivare le attrezzature costituenti l'ampliamento di un impianto dolciario.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Viste le denuncie presentate dalla ditta « La Vittoria », con sede in Modena, per trasferire ed ampliare un impianto per produzioni dolciarie in via Fattori;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo e alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « La Vittoria », con sede in Modena, è vietato attivare le attrezzature, costituenti l'ampliamento dell'impianto dolciario già trasferito in via Fattori.

Roma, addì 7 maggio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2187)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1948.

Divieto alla ditta « S.A.L.C.A. » Società Alpina Lavorazione Cioccolato Affini di Giovanni Ravinetto, con sede in Torino, a realizzare l'ampliamento del proprio impianto dolciario.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Vista la denuncia presentata dalla ditta « S.A.L.C.A. » Società Alpina Lavorazione Cioccolato Affini di Giovanni Ravinetto, con sede in Torino, per realizzare un trasferimento ed un ampliamento del proprio impianto dolciario;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo, in rapporto alle esigenze del consumo e alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « S.A.L.C.A. » Società Alpina Lavorazione Cioccolato Affini di Giovanni Ravinetto, con sede in Torino, è vietato realizzare l'ampliamento del proprio impianto dolciario di Torino.

Roma, addì 7 maggio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2186)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 10 maggio 1948:

Cosco Leonardo, notaio residente nel comune di Taverna, distretto notarile di Catanzaro, è traslocato nel comune di Catanzaro;

Marini Leone, notaio residente nel comune di Trepuzzi, distretto notarile di Lecce, è traslocato nel comune di Novoli, stesso distretto;

Ramella Adriano, notaio residente nel comune di Carmagnola, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Carignano, stesso distretto.

(2190)

Revoca di trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali del 7 maggio 1948:

è revocato il decreto Ministeriale 28 febbraio 1948 con il quale è stato disposto il trasferimento del notaio Pellizzieri Francesco da Gioiosa Ionica, distretto notarile di Locri, a Caulonia, stesso distretto, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Gioiosa Ionica;

è revocato il decreto Ministeriale 2 marzo 1948, con il quale è stato disposto il trasferimento del notaio Bagella Arcadio da Thiesi, nel distretto notarile di Sassari, a Dolceacqua, nel distretto notarile di Imperia, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Thiesi.

(2191)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 50.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Consolidato 3,50 % (1906), n. 169525, di annue L. 10,50, intestato a Trevisan Bernardo fu Nicola, dom. a Pasiano (Udine), ed ipotecato a favore dell'Amministrazione delle poste per cauzione dovuta dal titolare quale contabile di tale Amministrazione.

Poichè il detto certificato è mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 26 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1110)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 51.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 33877, di annue L. 63, intestato a Moreo Carlo di Giuseppe, e vincolato a favore dei minori Moreo Ferdinando ed Ercole di Carlo a garanzia delle ragioni ad essi spettanti per la dote e controdote materna.

Poichè tale certificato è mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 26 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1111)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 52.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 159069, di annue L. 70, intestato a Besta Cesare fu Giuseppe, dom. in Talamone (Sondrio), ed ipotecato per cauzione dovuta dal titolare, quale notaio residente in Talamone.

Poichè tale certificato è mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 26 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1112)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 53.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50 % 1906, n. 370808, di L. 1050 annue, intestato a Gorla Bice fu Agostino, moglie di Patellani Luigi fu Emanuele, domiciliato in Milano e vincolato per dote della titolare.

Poichè il detto certificato è mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 26 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1113)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 54.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato del Consolidato 3,50 % (1906), n. 288481, di annue L. 210, intestato a Caccavale Michele fu Giuseppe, domiciliato a Marigliano (Caserta).

Essendo il certificato mancante del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 26 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1114)

2ª *pubblicazione*). Avviso n. 55.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 463247, di annue L. 17,50, intestato a Bruno Francesco di Giovanni Battista, domiciliato in Oneglia (Porto Maurizio) ed ipotecata a favore del Ministero delle poste e telegrafi per supplemento di cauzione dovuta dal titolare quale impiegato del Ministero medesimo.

Poichè detto certificato è privo del mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 26 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1115)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	135721	1.070 —	Pellistri *Alda* fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Rossi Lina di Giuseppe, ved. Pellistri, dom. a Carrara, con usufrutto a quest'ultima.	Pellistri *Maria Pia Alda* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	135720	1.070 —	Pellistri *Carla* fu Carlo, minore, ecc., come sopra.	Pellistri *Marta Carla Maria* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	210957	600 —	Pellistri *Carla* e *Alda* fu Carlo, minori, ecc., come sopra.	Pellistri *Marta Carla Maria* e *Maria Pia Alda*, ecc., come contro.
Id.	34629	200 —	*Ciambretto* Carolina fu Alessandro, moglie di Fontana Franco fu *Carmelo*, dom. in New York.	*Chiambretto* Carolina fu Alessandro, moglie di Fontana Franco fu *Antonio*, dom. in New York.
Id.	34626	300 —	Chiambretto Carolina fu Alessandro, moglie di Fontana Franco fu *Carlo*, dom. in San Benedetto in Perillis (Aquila).	Chiambretto Carolina fu Alessandro, moglie di Fontana Franco fu *Antonio*, dom. in San Benedetto in Perillis (Aquila).
Id.	34627	300 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	34628	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	34630	1.250 —	Chiambretto Carolina fu Alessandro, moglie di Fontana Franco fu *Carlo*, dom. a New York.	Chiambretto Carolina fu Alessandro, moglie di Fontana Franco fu *Antonio*, dom. a New York.
P. R. 3,50 % (1934)	361593	337,50	Martini *Marcellina* fu Giovanni, nubile, dom. a San Remo (Imperia).	Martini *Maria Rosa Marcellina*, ecc. come contro.
B. T. N. 5% (1949) Serie L	193	Capitale 1.000 —	Martini *Marcellina* fu Giovanni, dom. a San Remo.	Martini *Maria Rosa Marcellina*, ecc. come contro.
Id. Serie M	204	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie Q	189	500 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	146314	175 —	Fava *Cesare*, Sofia, moglie di Zampa Francesco e Paolina, nubile, di *Giulio* e figli nascituri di detto Fava *Giulio* fu Carlo, dom. a Genova, con usufrutto a Fava Anna e Giuseppina fu Carlo.	Fava *Giacomo Cesare*, Sofia, moglie di Zampa Francesco e Paolina, nubile, di *Antonio-Giulio* e figli nascituri di detto Fava *Antonio Giulio* fu Carlo, dom. a Genova, con usufrutto come contro.
Id.	130767	2.450 —	Cugnolio Cesare fu Lorenzo, dom. in Asti (Alessandria), con usufrutto a *Chiavario Elisabetta* fu Giuseppe, nubile, dom. a Vercelli.	Come contro, con usufrutto a *Chiavari Catterina Elisabetta*, ecc. come contro.
Id.	224656	633,50	Traverso *Teresa* fu Stefano, moglie di Visconti Emilio, con vincolo dotale.	Traverso *Maria Santa Teresa* fu Stefano, ecc., come contro.
Id.	407668	1.610 —	Catini Piero fu Alpinolo, dom. a Torino, con usufrutto a Zanotti *Alberto* fu Carlo, dom. a Vercelli.	Come contro, con usufrutto a Zanotti *Lorenzo Alberto*, ecc., come contro.
Id.	407669	1.715 —	Cavallazzi Clementina fu Gaudenzio, moglie di Girò Attilio, dom. a Novara, con usufrutto a Zanotti *Alberto* fu Carlo, dom. a Vercelli.	Cavallazzi Clementina fu Gaudenzio, ecc., come contro, con usufrutto a Zanotti *Lorenzo Alberto*, ecc., come contro.
Id.	410140	1.750 —	Cavallazzi Antonietta fu Gaudenzio, moglie di Gustavo Quarelli, dom. a Torino, con usufrutto a Zanotti *Alberto* fu Carlo, dom. a Vercelli.	Cavallazzi Antonietta fu Gaudenzio, ecc., come contro, con usufrutto a Zanotti *Lorenzo Alberto* fu Carlo, dom. a Vercelli.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Ferroviaria 3 %	30605	30 —	Zanotti Bianco Ottavio fu *Pier Francesco*, dom. in Torino.	Zanotti Bianco Ottavio fu *Francesco*, dom. in Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	61057	70 —	Laghi *Elia* e Bruna fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre Sangiorgi Maria di Antonio ved. Laghi Giovanni, dom. in Ravenna.	Laghi *Egle* e Bruna fu Giovanni, minori, ecc., come contro.
P. R. 5 % (1936)	6171	800 —	Iodice Salvatore fu Ferdinando, dom. a Maddaloni (Napoli), con usufrutto a Genovese Luigia di Salvatore vedova Iodice, dom. a Maddaloni (Napoli).	Iodice Salvatore fu Ferdinando, *minore sotto la patria potestà della madre Genovese Luigia di Salvatore ved. Iodice*, dom. a Maddaloni (Napoli), con usufrutto a quest'ultima.
Cons. 3,50 % (1906)	275260	1.855 —	Mascherpa *Teresa* di Giovanni moglie di Cesare o Giulio Cesare Del Bono, dom. a Novara, vincolata per dote.	Mascherpa *Maria Teresa*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	176742	1.265 —	Ferraiolo Maria della Mercede o Mercedes fu Alfredo, moglie di Grandillo Antonio, dom. in Napoli, con usufrutto a *Pangrazio* Angelica fu *Domenico Eduardo* ved. di Ferraiolo Alfredo, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto a *Pangrazy* Angelica fu *Eduardo* ved. di Ferraiolo Alfredo, dom. a Napoli.
P. R. 3,50 % (1934)	260411	80,50	Dato Giovanni fu Francesco, dom. a Cianciana (Agrigento), con usufrutto a Castellano *Filippa* fu Giuseppe, vedova Dato Francesco, dom. a Cianciana.	Come contro, con usufrutto a Castellano *Maria Filippa* fu Giuseppe ved. Dato Francesco, dom. a Cianciana.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(1828) Roma, addì 12 aprile 1948 *Il direttore generale:* DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 maggio 1948 - N. 86

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,625
Id. 3,50 % 1902	71,80
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	94,50
Redimibile 3,50 % 1934	75,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,80
Id. 5 % 1936	89,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,375
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,675
Id. 5 % convertiti 1951	99,425

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 maggio 1948 - N. 87

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,40
Id. 3,50 % 1902	71,80
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	94,175
Redimibile 3,50 % 1934	75,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,20
Id. 5 % 1936	89,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,425
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,475
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,275
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,425
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,55
Id. 5 % convertiti 1951	99,275

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Como in data 18 giugno 1947, n. 16838, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Giuseppe Russo, vice prefetto;

Componenti:
dott. Lino Agrifoglio, medico provinciale;
prof. dott. Vincenzo Valentini, docente di patologia medica;
prof. dott. Renzo Pecco, docente di patologia chirurgica e primario chirurgo dell'ospedale civile di Como;
dott. Carlo Calcaterra, medico condotto;

Segretario:
dott. Alvaro Gomez y Paloma.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 13 aprile 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2022)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69 primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Como in data 22 ottobre 1947, n. 36124, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Giuseppe Russo, vice prefetto;

Componenti:
dott. Lino Agrifoglio, medico provinciale;
prof. dott. Vittorio Cantoni, docente in clinica ostetrica e ginecologica;
prof. dott. Cesare Coggi, docente in clinica ostetrica e ginecologica;
Antonia Cantoni, ostetrica condotta;

Segretario:
dott. Alvaro Gomez y Paloma.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 marzo 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2023)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945. n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Palermo in data 12 dicembre 1946, n. 12481, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Pietro Pampillonia, vice prefetto;

Componenti:
dott. Giuseppe De Grazia, medico provinciale;
prof. dott. Salvatore Scaglione, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Palermo;
dott. Antonino Giaccone, direttore del reparto maternità dell'ospedale civile di Palermo;
Giovanna Schimmenti, ostetrica condotta;

Segretario:
dott. Salvatore Mancuso.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 aprile 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2024)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, indetto con decreto Ministeriale 8 settembre 1947.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 2 giugno 1927, n. 862, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 22 aprile 1932, n. 608, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 835;
Visto il decreto Ministeriale 8 settembre 1947, con il quale veniva bandito un concorso per esami a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso anzidetto è così composta

on. Pietro Tomasi della Torretta, presidente;

prof. Alberto Maria Ghisalberti, ordinario dell'Università di Roma, membro;

prof. Luigi Amoroso, ordinario dell'Università di Roma, membro;

prof. Gaetano Morelli, ordinario dell'Università di Napoli, membro;

prof. dott. Roberto Sandiford, consigliere di Stato, membro;

dott. Alberto Berio, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di II classe, membro;

dott. Guerrino Roberti, consigliere di Legazione, membro;

dott. Alberto Bianconi, console generale di II classe, membro;

dott. Gian Franco Pompei, console di II classe, segretario;

dott. Giovanni Luciolli, console di II classe, vice-segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 aprile 1948

Il Ministro: SFORZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1948
Registro n. 9, *foglio n.* 290. — BARNABA

(2290)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di allievo tecnico (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria dei Monopoli, branche di servizio « Manifatture tabacchi e Saline », riservato agli aiuti ed assistenti universitari reduci.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, con decreto Ministeriale 10 aprile 1948, ha indetto un concorso per diciassette posti di allievo tecnico (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria dei Monopoli, branche di servizio «Manifatture tabacchi e Saline», riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, ai profughi dei territori di confine ed ai profughi dell'Africa italiana.

Di tali diciassette posti, tre sono stati riservati, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, agli aiuti ed assistenti universitari nominati in seguito a concorso a norma dell'art. 130 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 2071, che abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio, e che siano in possesso della laurea in ingegneria civile o industriale o mineraria.

L'assunzione è subordinata all'esito favorevole di un esame-colloquio che verterà sulle seguenti prove scritte ed orali dirette ad accertare la preparazione tecnica dei candidati e l'attitudine all'ufficio:

Prove scritte

Prima parte:

1) Costruzioni civili ed industriali:

Travi, reticolate, travi continue, archi, telai, sistemi elastici. Struttura e calcoli di statiche di solai, dei tetti e delle altre parti dei fabbricati. Fondazioni Muro di sostegno. Materiali da costruzioni. Malte e conglomerati.

Nozioni generali di scienza delle costruzioni.

Nozioni generali sulle strade comuni e ferrate.

2) Idraulica e costruzioni idrauliche:

Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali industriali, condutture, sifoni.

Opere relative e loro calcolazione.

Consolidamento dei terreni franosi.

Drenaggi.

Parte seconda:

1) Impianti industriali

Nozioni di fisica tecnica Combustibili solidi, liquidi, gassosi. Caldaie a vapore Ventilatori industriali Impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria. Essiccatoi - Surriscaldamento del vapore. Macchine termiche e idrauliche.

2) Elettrotecnica:

Nozioni generali Macchine elettriche - Impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica Trasformatori, rifasatori, condensatori Apparecchi di misurazione e di controllo.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

1) Istituzioni di diritto civile;

2) Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

I prescelti, per conseguire la stabilità, dovranno superare con esito soddisfacente il prescritto periodo di prove di mesi sei.

Della Commissione esaminatrice, composta di cinque membri, sarà chiamato a far parte uno tra i professori ufficiali della materia per cui gli aiuti ed assistenti hanno prestato servizio, o di materia affine.

Gli aiuti ed assistenti che aspirano ad essere assunti debbono fare domanda all'Amministrazione dei monopoli di Stato, entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti.

1) certificato del rettore dell'Università o direttore dell'istituto superiore competente, attestante la nomina ad aiuto od assistente, ai sensi dell'art. 130 del citato testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 14 del citato regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 2071, e la continuità e qualità del servizio prestato;

2) tutti gli altri documenti comprovanti il possesso di titoli e requisiti che riguardano l'ufficio cui aspirano.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, ha facoltà di respingere con provvedimento non motivato ed insindacabile le domande degli aspiranti.

Roma, addì 10 maggio 1948

Il Ministro: GONELLA

(2225)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.